

Taglio del cuneo fiscale a regime

Anche per i redditi che superano i 28 mila euro annui

DI CARLO FORTE

La riduzione del cuneo fiscale va a regime anche per i redditi superiori a 28 mila euro. Lo prevede l'articolo 3, del disegno di legge di Bilancio 2021 (C2790) attualmente all'esame della camera dei deputati in prima lettura. Il dispositivo prevede la sostituzione del comma 2, dell'articolo 2, del decreto-legge 3/2020: la norma che prevede la cessazione, entro il mese di dicembre, del taglio del cuneo fiscale per i redditi dal 28mila a 35mila euro e per quelli superiori a 35mila euro, ma non superiori a 40mila. E dispone che anche per questi importi di reddito il beneficio diventi permanente. La platea dei beneficiari comprende i docenti delle ultime classi stipendiali prevalentemente delle scuole secondarie, specie se percettori di redditi aggiuntivi rispetto a quelli da lavoro dipendente, e i direttori dei servizi generali e amministrativi.

Il beneficio previsto dal disegno di legge di Bilancio non va confuso con la detrazione prevista per i redditi fino a 28mila, che è a regime ormai dal 1° luglio scorso, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Per i redditi superiori a tale importo, invece, la legge prevedeva un finanziamento a termine, che si esaurirà entro il mese di dicembre. Fermo restando la detrazione ormai a regime per i redditi fino a 28mila euro annui, le nuove disposizioni si applicheranno, invece, ai percettori di reddito superiori a tale cifra.

Chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi, infatti, continuerà comunque a percepire una detrazione di 100 euro mensili, che ha assorbito quella di 80 euro prevista dal comma 1-bis, dell'articolo 13, del testo unico delle imposte dirette. Idem per coloro che invece percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, che erano rimasti esclusi dalla detrazione di imposta degli 80 euro e che, sempre dal luglio scorso, stanno ricevendo un incremento netto di 100 euro al mese in busta paga e continueranno comunque a percepirla.

Per i redditi a partire da 28 mila euro il disegno di legge di Bilancio prevede la conferma a regime del beneficio, che avrebbe dovuto esaurirsi



Roberto Gualtieri

Le detrazioni del taglio del cuneo fiscale in base al reddito

Fascia di reddito lordo	Detrazione netta
Fino a 26.600 euro	100 euro
da più di 26600 a 28.000	100 euro
da più di 28.000 a 35000	da 99 a 80 euro
da più di 35000 a 40.000	Da 79 a 0 euro

La normativa sul cuneo fiscale attualmente in vigore per le fasce di reddito superiori a 28.000 euro

Articolo 2, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3: «2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020».

Le modifiche previste dall'articolo 3 del disegno di legge di Bilancio 2021

All'articolo 2, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020».

al 31 dicembre prossimo. Per questa fascia di reddito la detrazione fiscale, però, decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l'importo della detrazione parte da 80 fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito. L'importo della detrazione, peraltro, non è visibile in busta paga, perché il cedolino reca la somma tra la detrazione spettante per lavoro dipendente con quella spettante per il taglio del cuneo fiscale nel riquadro denominato: «Dettaglio detrazioni» alla voce

«Lavoratore».

Per visionare gli importi in dettaglio è necessario cliccare sull'icona raffigurante una busta chiusa, posizionata al limite destro della riga corrispondente al cedolino del mese di interesse. Il pulsante è situato vicino all'icona raffigurante il pdf che corrisponde al pulsante dal quale si accede al cedolino. Dopo di che si apre un file che reca le specifiche: il primo importo è quello della detrazione dal lavoro dipendente; il secondo è quello derivante dall'applicazione della detrazione derivante dal taglio del cuneo fiscale. L'importo di quest'ultima è preceduta dalla seguente dicitura: « Ulteriore Detrazione Dl. n. 3/2020».

Facciamo qualche esempio partendo dai docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Questa tipologia di personale con la disciplina previgente percepiva la detrazione di imposta solo fino a quando non superava il primo grado-

ne (da 0 a 8 anni di servizio). Che prevede una retribuzione annua di 25.213,02 euro. Dunque, inferiore alla soglia di 26.600 euro, oltre la quale non se ne ha più diritto. Il beneficio si perdeva fin dall'inquadramento nel secondo gradone (da 9 a 15) per il quale è prevista la retribuzione annua di 27.700,16 euro. Adesso, già nel primo gradone, le maestre di scuola dell'infanzia e primaria percepiscono una detrazione netta piena di 100 euro al mese. Che assorbe la detrazione già in godimento.

La detrazione di 100 euro mensili permane anche dopo il passaggio al gradone successivo. E con l'approvazione della legge di Bilancio sarà attribuita fino alla cessazione dal servizio e anche dopo la maturazione dell'ultimo gradone (da 35 anni in poi). Perché la retribuzione annua del docente di scuola dell'infanzia e primaria, al quale sia stata attribuita la classe stipendiale 35, comunque è pari a 33.738,82 euro lordi annui. Il taglio delle imposte introdotto dal decreto-legge 3/2020 riguarda anche i docenti che non fruiscono della detrazione degli 80 euro in quanto percettori di retribuzioni annue lordi superiori ai 26.600 euro.

Per esempio, il docente di secondaria di I grado in-

quadrato nella classe stipendiale 15 e, cioè nel gradone che va da 16 a 21 anni di servizio. Il docente in questione, prima totalmente escluso dalla detrazione degli 80 euro, con le nuove disposizioni fruisce di un incremento in busta paga di circa 92 euro netti mensili. Analogo beneficio viene fruito anche dal collega più anziano che insegna alle superiori che, se inquadrato nella classe stipendiale 21 (e cioè nel gradone da 22 a 27 anni) comunque sta fruendo di un incremento pari a circa 83 euro netti mensili.

Quanto al criterio di calcolo generale, il decreto-legge prevede 3 situazioni. La prima è quella del lavoratore che percepisce un reddito non superiore a 28 mila euro. Per il quale sono previsti 100 euro netti in più in busta paga, che però assorbono le detrazioni già in godimento. Il che vuol dire che la detrazione non si somma a quella che viene già fruita, ma viene semplicemente aggiunta la differenza.

Se il lavoratore guadagna 24 mila euro lordi l'anno, già godeva di una detrazione di circa 80 euro e adesso fruisce solo un'ulteriore detrazione di 20 euro mensili in più. Chi guadagna dai 26.660 euro ai 28 mila euro l'anno, però, non godendo precedentemente al luglio scorso di alcuna

detrazione, sta fruendo invece della detrazione intera, pari a 100 euro netti in più al mese. La seconda situazione è quella dei lavoratori che guadagnano più di 28 mila euro, ma non più di 35 mila lordi l'anno. Questi lavoratori, al 31 dicembre, avrebbero perso la detrazione in godimento. Che parte da poco meno di 100 euro, se il reddito supera di poco i 28 mila euro annui. E scende gradualmente fino a 80 euro se il reddito è pari a 35 mila euro annui.

Infine, l'ultima situazione giuridica è quella del lavoratore che percepisce un reddito compreso tra più di 35mila euro e fino a 40 mila. Anche in questo caso, allo scadere del termine del 31 dicembre, secondo la disciplina attualmente in vigore, il beneficio in godimento sarebbe cessato. Adesso, invece continuerà ad essere corrisposto. In questo caso la detrazione parte da poco meno di 80 euro se il reddito è di poco superiore a 35 mila euro e si azzerava se il reddito è di 40 mila euro. In buona sostanza, dunque, i 100 euro di detrazione vengono corrisposti integralmente solo fino a 28 mila euro di reddito. Dopo di che l'importo scende a 80 euro quando il reddito è di 35 mila euro e scende gradualmente fino a zero per i redditi di 40 mila euro lordi annui. Ciò vuol dire che, se non verranno introdotti dei meccanismi compensativi, al prossimo rinnovo contrattuale gli incrementi retributivi dei docenti con maggiore anzianità di servizio potrebbero essere vanificati in buona parte. Perché a fronte di aumenti lordi di 80-100 euro ciò potrebbe una conseguente riduzione dell'importo della detrazione se si superano i 28 mila euro annui. Il problema si pone per tutti i lavoratori del pubblico impiego, ma in modo particolare per i docenti, che rischiano un ulteriore ampliamento della forbice rispetto alle retribuzioni dei funzionari della Pa di qualifica equivalente.

—© Riproduzione riservata—

Precari, l'anzianità di servizio vale tutta

DI VINCENZO GIANNOTTI

L'abbattimento oltre il primo quadriennio dell'anzianità di servizio del docente precario, successivamente immesso in ruolo, giustificato all'origine dalla regola del cosiddetto «doppio canale» con cadenza triennale dei concorsi, non è più giustificato. Infatti, da un lato le indicazioni della Corte di Giustizia Europea, sancite dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato e, dall'altro lato, il mancato rispetto della cadenza triennale hanno fatto venire meno il presupposto per operare l'abbattimen-

to previsto inizialmente dal legislatore, con la conseguenza che dovrà essere riconosciuta al precario stabilizzato l'intera anzianità di servizio, in modo non diverso dal docente assunto a tempo indeterminato.

Sono queste le considerazioni sviluppate dalla Cassazione (ordinanza n.27687/2020) che ha riformato la sentenza della Corte di appello che, invece, aveva negato il recupero pieno dell'anzianità di servizio al docente precario che aveva superato i quattro anni di servizio a tempo determinato per poi essere immesso in ruolo.

—© Riproduzione riservata—